



Comune di Vallefoglia
Provincia di Pesaro e Urbino

Regolamento Generale delle Entrate

Approvato
con atto n. 8 del 26.02.2014
del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale

Modificato
con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 15/11/2019

Sommario

TITOLO I - Principi generali	5
<i>Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento</i>	5
<i>Art. 2 - Definizione delle entrate tributarie ed extratributarie.....</i>	5
<i>Art. 3 - Regolamenti delle entrate</i>	5
<i>Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe</i>	6
<i>Art. 5 - Informazioni al contribuente.....</i>	6
<i>Art. 6 - Forme di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie.....</i>	6
<i>Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie ed extratributarie</i>	7
TITOLO II - Gestione delle Entrate tributarie	8
<i>Art. 8 - Il Responsabile del tributo</i>	8
<i>Art. 9 - Principi generali di gestione delle entrate tributarie</i>	9
CAPO I – Attività di riscossione ordinaria delle entrate tributarie	9
<i>Art. 10 - Attività di riscossione ordinaria</i>	9
<i>Art. 11 - Compensazione ed accollo di obbligazioni tributarie</i>	9
<i>Art. 12 - Divieti di compensazione ed accollo</i>	9
<i>Art. 13 - Dichiarazione di compensazione e di accollo</i>	10
<i>Art. 14 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione</i>	10
CAPO II – Attività di accertamento delle entrate tributarie.....	11
<i>Art. 15 - Dichiarazione tributaria</i>	11
<i>Art. 16 - Attività di accertamento</i>	11
<i>Art. 17 - Attività ispettiva.....</i>	12
<i>Art. 18 - Avviso di accertamento.....</i>	12
<i>Art. 19 - Notificazione degli atti.....</i>	12
<i>Art. 20 - Interessi sui provvedimenti di liquidazione/accertamento</i>	13
<i>Art. 21 - Criteri di graduazione.....</i>	13
<i>Art. 22 - Principi generali sanzioni tributarie</i>	13
CAPO III – Strumenti deflattivi e contenzioso	13
<i>Art. 23 - Strumenti deflattivi</i>	13
<i>Art. 24 - Interpello del contribuente</i>	14
<i>Art. 25 - Procedimento di autotutela</i>	14
<i>Art. 26 - Accertamento con adesione</i>	15
<i>Art. 27 - Contenzioso tributario.....</i>	15
<i>Art. 28 - Conciliazione giudiziale</i>	15

CAPO IV – Attività di recupero crediti e rimborso delle somme riconosciute indebite	15
<i>Art. 29 - Sanzioni per entrate tributarie</i>	<i>15</i>
<i>Art. 30 - Insinuazione ordinaria e tardiva nel passivo del fallimento.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 31 - Rateizzazione.....</i>	<i>16</i>
TITOLO III - Gestione delle Entrate extratributarie.....	17
<i>Art. 32 - Il Responsabile dell'entrata extratributaria</i>	<i>17</i>
<i>Art. 33 - Attività di accertamento delle entrate extratributarie.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 34 - Pagamenti di somme di natura extratributaria</i>	<i>18</i>
<i>Art. 35 - Omissione o ritardo dei pagamenti e sanzioni.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 36 - Dilazioni di pagamento</i>	<i>18</i>
<i>Art. 37 - Compensazione di entrate</i>	<i>19</i>
<i>Art. 38 - Compensazione tra crediti e debiti</i>	<i>19</i>
<i>Art. 39 - Forme di riscossione coattiva</i>	<i>19</i>
<i>Art. 40 - Procedura di riscossione</i>	<i>20</i>
<i>Art. 41 - Esonero dalle procedure</i>	<i>20</i>
TITOLO IV - Disposizioni finali	21
<i>Art. 42 - Responsabile del Settore Economico-finanziario</i>	<i>21</i>
<i>Art. 43 - Norme di rinvio</i>	<i>21</i>



TITOLO I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., confermate dal c. 6 dell'art. 14 della L. 14/03/2011 n. 23, disciplina in via generale le entrate comunali, tributarie ed extratributarie, ad esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nelle seguente norme:
 - a. D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
 - b. art. 52 del D. Lgs 446/1997 e s.m.i. confermate dal c. 6 dell'art. 14 della L. 14/03/2011 n. 23;
 - c. Legge 212/2000 e s.m.i.;
 - d. Legge 241/1990 e s.m.i.;
 - e. ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Definizione delle entrate tributarie ed extratributarie

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di Leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate extratributarie, oggetto del presente regolamento, tutte le entrate proprie che non rientrano nel precedente comma 1:
 - a. entrate patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
 - b. i corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
 - c. i canoni d'uso;
 - d. i corrispettivi dei servizi pubblici e a domanda individuale;
 - e. qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti, a titolo di liberalità e di canone.

Art. 3 - Regolamenti delle entrate

1. Il Comune ha la facoltà di regolamentare ciascuna tipologia di entrata tributaria ed extratributaria.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale e devono essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed hanno efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione, salvo diverse disposizione di legge.
3. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie devono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, insieme alla relativa delibera di approvazione, secondo le modalità e termini previsti dalla vigenti norme procedurali stabilite per ciascuna tipologia di regolamento.

Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. La determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, delle tariffe e dei corrispettivi per la fornitura di beni e la prestazioni di servizi compete alla Giunta comunale, qualora la legge non stabilisca la competenza esclusiva del Consiglio comunale.
2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, le aliquote tributarie e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 - Informazioni al contribuente

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità e buona fede.
2. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge e pubblicizza adeguatamente gli istituti correttivi ed agevolativi.
3. Sono ampiamente resi pubblici le tariffe, le aliquote, i corrispettivi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
4. Presso gli uffici competenti sono fornite tutte le informazioni necessarie al contribuente o all'utente.

Art. 6 - Forme di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997 e s.m.i.:
 - a. gestione diretta dell'ente, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del D. Lgs 267/2000;
 - b. affidamento mediante concessione a società a totale capitale pubblico locale o mista in base alla normativa vigente tempo per tempo;
 - c. affidamento in concessione mediante procedura di gara in base alla vigente normativa.
2. La forma di gestione prescelta per ciascuna entrata deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.
3. La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e la relativa valutazione deve risultare da apposita relazione contenente:
 - a. dettagliato piano economico riferito alla singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi;
 - b. previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi;
 - c. forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.



4. La forma di gestione mediante affidamento deve prevedere forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi e la regolare esecuzione dei contratti.

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie ed extratributarie

1. Per ogni entrata tributaria è individuato un Responsabile del tributo.
2. Per ogni entrata extratributaria è individuato un Responsabile dell'entrata extratributaria.
3. La figura del Responsabile del Tributo è nominata con apposito provvedimento dell'organo esecutivo. La figura del Responsabile dell'entrata extratributaria corrisponde sempre con la figura alla quale risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle relative attività di gestione.

TITOLO II - Gestione delle Entrate tributarie

Art. 8 - Il Responsabile del tributo

1. Nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, per ogni tributo è possibile individuare un Responsabile del tributo per ciascuna fase procedimentale relativa al medesimo tributo, nominato dall'organo competente sulla base della specifica normativa di riferimento del tributo stesso. Tale figura può essere unica per tutte le fasi procedurali oppure distinta per ciascuna fase procedimentale, per meglio rispondere alle esigenze organizzative dell'Ente. In caso di affidamento a terzi, di uno o più procedimenti, può essere nominato un responsabile per ogni singolo procedimento.
2. Ogni Responsabile del tributo svolge per l'entrata tributaria chiamata a gestire le seguenti funzioni:
 - a. in caso di gestione diretta, cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria:
 - i. attività di istruttoria e controllo;
 - ii. attività di gestione e riscossione ordinaria;
 - iii. attività di accertamento;
 - iv. attività di rettifica;
 - v. applicazione delle relative sanzioni.
 - b. affianca il Responsabile del Settore Economico-finanziario nell'attività di previsione delle entrate tributarie per gli esercizi futuri e di monitoraggio delle entrate in corso d'anno;
 - c. sottoscrive i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d. appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - e. redige i regolamenti dei singoli tributi e provvede al loro aggiornamento, proponendone l'approvazione all'organo competente entro i termini previsti dalla normativa e provvede alle pubblicazioni e adempimenti di Legge conseguenti all'approvazione;
 - f. concede, a suo insindacabile giudizio, la rateizzazione dei debiti tributari nei casi e nelle modalità previste nel presente regolamento;
 - g. compie ogni altra attività di propria competenza comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. Per tutte le entrate tributarie, la riscossione coattiva può essere affidata al concessionario per la riscossione di cui al D. Lgs 46/99, 112/99 e 326/99 e con la procedura di cui al DPR 602/73 oppure nelle forme previste dalla L. 639/1910.
4. Cura il concordato con adesione e la conciliazione giudiziale.
5. Adotta gli atti di autotutela come da regolamento comunale vigente.



Art. 9 - Principi generali di gestione delle entrate tributarie

1. Le attività di riscossione ordinaria, di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie devono essere improntate a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Le attività di riscossione ordinaria, di accertamento e di rettifica devono essere svolte nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.

CAPO I – Attività di riscossione ordinaria delle entrate tributarie

Art. 10 - Attività di riscossione ordinaria

1. Le modalità di riscossione ordinaria delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicabili le norme di legge, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs 446/1997.
2. L'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente effettua il versamento all'incaricato della riscossione, per quanto dovuto.
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Per i casi nei quali il pagamento dei tributi deve avvenire con versamento diretto da parte del contribuente l'importo minimo ai fini del versamento o al diritto al rimborso viene fissato nel Regolamento di ogni singolo tributo. Ove non fosse previsto, i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi per gli importi fino a €. 5,00=.
5. Ove non espressamente previsto nella normativa di riferimento e/o per causa di forza maggiore, il termine di scadenza dei singoli tributi può essere motivatamente differito con provvedimento del responsabile del tributo.

Art. 11 - Compensazione ed accollo di obbligazioni tributarie

1. È ammessa la compensazione di crediti e debiti reciproci ai sensi dell'art. 1241 del C.C. e s.m.i., nonché delle disposizioni di legge in materia.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti e crediti vantati dallo stesso contribuente in relazione al medesimo tributo, anche se riferito a diversi anni d'imposta.
3. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti dall'accollato e crediti vantati dall'accollante nei confronti del Comune, in relazione al medesimo tributo, anche se riferito a diversi anni d'imposta.

Art. 12 - Divieti di compensazione ed accollo

1. La compensazione e l'accollo non sono possibili nei seguenti casi:
 - a. intervenuta decadenza del diritto al rimborso, secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;

- b. somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
- c. tributi dovuti da soggetti sottoposti a procedure concorsuali o fallimentari.

Art. 13 - Dichiarazione di compensazione e di acollo

1. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che vuole avvalersi della compensazione o dell'acollo deve presentare, a pena di decadenza, una specifica dichiarazione, redatta utilizzando l'apposita modulistica.
2. Nel caso della compensazione, la richiesta deve essere avanzata e sottoscritta dal contribuente debitore.
3. Nel caso dell'acollo, la richiesta deve essere avanzata e sottoscritta congiuntamente dall'accollato e dall'accollante.
4. La richiesta si considera non presentata e priva di effetti in caso di mancato utilizzo o incompleta compilazione della citata modulistica o in caso di mancata sottoscrizione della stessa ai sensi del precedenti commi.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano per le richieste presentate prima della decorrenza degli effetti della delibera di approvazione del presente articolato ed in ogni caso qualora l'incompleta compilazione riguardi elementi non essenziali per l'identificazione del richiedente ovvero ai fini del controllo dei conteggi, delle compensazioni, della provenienza e causa dei debiti e dei crediti, fatto salvo il potere del Responsabile del tributo competente di chiedere l'integrazione della modulistica e della documentazione.
6. Se entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta nessun atto è adottato e comunicato e se il caso di specie lo consente, i richiedenti possono procedere alla compensazione e all'acollo, versando nei termini di legge le somme eventualmente ancora dovute a seguito della compensazione. Resta salva la facoltà del comune di recuperare gli importi erroneamente compensati in sede di verifica.
7. Anche decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta, il Responsabile del tributo competente può procedere ai necessari controlli e verifiche di quanto richiesto, anche ingiungendo ai richiedenti di produrre la documentazione attestante i crediti vantati dagli stessi, nonché il potere di adottare e comunicare gli atti del caso.
8. Quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo si applica anche a tutte le ipotesi di compensazione previste da disposizioni di legge in vigore relative ai tributi comunali.
9. Per quanto non disposto nel presente articolo si applica la normativa generale fiscale ed in subordine quella civilistica.

Art. 14 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del Responsabile del tributo, previa verifica del Responsabile del Settore economico- finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.



CAPO II – Attività di accertamento delle entrate tributarie

Art. 15 - Dichiarazione tributaria

1. Il contribuente, soggetto passivo dell'imposta, o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge e dal regolamento che disciplina la relativa entrata tributaria.
2. In caso di dichiarazione specifica priva della sottoscrizione, il Responsabile del tributo invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione. Il mancato adempimento rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al contribuente, o al rappresentante legale o negoziale, o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, al momento della regolarizzazione.

Art. 16 - Attività di accertamento

1. Il Responsabile del tributo provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente, in base alle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate tributarie.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/90, con esclusione delle disposizioni contenute nel Capo III, così come previsto dall'art. 13, comma 2, della legge medesima.
3. Il Responsabile del tributo deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, cercando di utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, cercando al tempo stesso di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il Responsabile del tributo, nel caso in cui riscontri inadempimenti od errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di proporre il provvedimento di accertamento o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata. L'invio della comunicazione preventiva non rappresenta motivo ostativo alla regolarizzazione. L'obbligo di informativa da parte del Comune non opera in presenza di illeciti non ravvedibili.
5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 241/1990 e s.m.i. con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. dal 7 al 12 del Capo III "Partecipazione al procedimento amministrativo".
6. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente, ovvero nelle forme associate previste negli artt. 30, 31 e 32, del D. Lgs 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs n. 446/97.
7. Ai fini del potenziamento del Servizio tributi del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali previsti nei vigenti CCNL, può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali.

Art. 17 - Attività ispettiva

1. In conformità alla vigente organizzazione comunale ed alle previsioni di legge, Il Responsabile di ciascun tributo, a cui sono in questo caso attribuite le stesse competenze e prerogative della Polizia municipale, può effettuare le seguenti operazioni a titolo di attività ispettiva:
 - a. sopralluoghi;
 - b. accessi;
 - c. accertamenti amministrativi e tecnici;
 - d. richiesta di esibizione delle autorizzazioni e/o di ricevute di versamenti.
2. L'attività ispettiva svolta nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, professionali, artistiche, agricole ed industriali si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, negli orari ordinari di esercizio della attività e con modalità tali da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento ordinario della attività.
3. Per ciascuna attività ispettiva deve essere redatto apposito verbale nel quale annotare le risultanze di tali attività e gli eventuali rilievi proposti dal contribuente. Il verbale deve essere sottoscritto dal Responsabile del tributo e dal contribuente, a cui è rilasciata apposita copia.

Art. 18 - Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, emesso nel rispetto della vigente normativa, il Responsabile del tributo:
 - a. provvede a correggere errori materiali o di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione e/o di versamento;
 - b. procede alla rettifica della dichiarazione in caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c. provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d. recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e. irroga le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Art. 19 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi di accertamento e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata con l'invio di plico sigillato a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali, il Responsabile del tributo competente può nominare uno o più messi notificatori tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra il personale dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità, secondo quanto disposto dai commi 158, 159, 160 della Legge 296/06.



Art. 20 - Interessi sui provvedimenti di liquidazione/accertamento

1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura pari al tasso legale maggiorato di 2,50= (duevirgolacinquanta) punti percentuali nel rispetto dell'art. 1, c. 165 della L. 296/06. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 21 - Criteri di graduazione

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi e delle agevolazioni stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative sono applicabili nelle misure stabilite dalla legislazione vigente.

Art. 22 - Principi generali sanzioni tributarie

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i..
2. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla erogazione di sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.
4. Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e quando si traduce in mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Tale disposizione non trova applicazione quando il contribuente invitato formalmente a chiarire eventuali dubbi o incongruenze sulla sua posizione, non vi provveda.
5. L'atto di liquidazione o di accertamento non è emesso qualora l'ammontare del provvedimento, comprensivo di tributo, sanzione, interessi e spese accessorie, sia pari o inferiore ad € 15,00=.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.
7. Il comma 5 non trova applicazione qualora il debito tributario derivi da ripetute violazioni degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo per almeno un biennio consecutivo.

CAPO III – Strumenti deflattivi e contenzioso

Art. 23 - Strumenti deflattivi

1. Sono strumenti deflattivi i seguenti istituti:
 - a. interpello del contribuente;
 - b. procedimento di autotutela;

- c. accertamento con adesione;
- d. contenzioso tributario;
- e. accertamento con adesione;
- f. insinuazione ordinaria e tardiva nel passivo del fallimento;
- g. riscossione coattiva.

Art. 24 - Interpello del contribuente

1. L'interpello può essere chiesto dal contribuente prima del versamento.
2. Ciascun contribuente può rivolgere al Responsabile del tributo circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse.
3. La presentazione dell'istanza deve essere effettuata compilando l'apposita modulistica e non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
4. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il Responsabile del tributo deve rispondere all'istanza con atto scritto, motivato e vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.
5. In caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia, il parere reso è privo di effetti.
6. Qualora la risposta dell'Ufficio Tributi non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente nell'istanza si intende accolta. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine di cui al comma 4.
7. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del Responsabile del tributo, pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso a mezzo stampa e tramite il portale istituzionale.
8. Nello spirito di uniformare l'attività degli uffici, le risposte di cui al comma 4 del presente articolo costituiranno principio guida per il trattamento di identiche fattispecie.

Art. 25 - Procedimento di autotutela

1. Il procedimento di autotutela può essere avviato d'ufficio o su istanza delle parti che vi abbiano interesse, dopo l'accertamento.
2. Con l'autotutela, il Responsabile del tributo annulla totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo.
3. Il procedimento di autotutela è regolamentato dalla vigente legislazione statale e con apposita delibera di Consiglio Comunale tempo per tempo vigente.



Art. 26 - Accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione può essere avviato d'ufficio o su istanza delle parti che vi abbiano interesse, dopo l'accertamento.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. Il procedimento di accertamento è regolamentato dalla vigente legislazione statale e con apposita delibera di Consiglio Comunale tempo per tempo vigente.

Art. 27 - Contenzioso tributario

1. Il contenzioso tributario si apre a seguito di una controversia tra il Comune e un contribuente in materia tributaria.
2. Ai sensi dell'art. 11, c. 3 del D. Lgs. n. 546/92, spetta al Responsabile del Tributo/Settore competente, quale rappresentante del Comune, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre ed aderire alla conciliazione giudiziale e proporre l'appello.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle ragioni dell'Ente, il Dirigente del servizio competente può nominare un professionista abilitato
4. Per le controversie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero di particolare rilevanza economica, il Responsabile del tributo/settore può chiedere l'intervento dell'ufficio legale del comune e, per esigenza di particolari competenze tecniche, di un professionista esterno nel rispetto del vigente regolamento degli incarichi ed il compenso sarà quello stabilito dalle vigenti tariffe minime previste dalla Legge.

Art. 28 - Conciliazione giudiziale

1. Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs n. 546/1992, il responsabile del tributo potrà accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale. In particolare, la controversia può essere conclusa anticipatamente alla prima udienza, su iniziativa del giudice o di una delle parti con la conciliazione giudiziale secondo le disposizioni vigenti. In tal caso il procedimento si conclude attraverso un atto scritto in doppia copia contenente l'indicazione della volontà, degli elementi e delle motivazioni della proposta conciliativa.
2. La conciliazione si perfeziona con il versamento da parte del contribuente delle somme dovute.

CAPO IV – Attività di recupero crediti e rimborso delle somme riconosciute indebite

Art. 29 - Sanzioni per entrate tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, fermo restando quanto previsto al precedente art. 23, sono previste nei regolamenti di ogni singolo tributo.

Art. 30 - Insinuazione ordinaria e tardiva nel passivo del fallimento

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate di società dichiarate fallite, solo se superiori ad euro 50,00.
2. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate di società dichiarate fallite, solo se superiori ad euro 50,00.
3. Prima di procedere all'insinuazione tardiva del fallimento per crediti chirografari di importo inferiore ad € 250,00=, deve essere preventivamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile. In assenza della suddetta massa non si procede all'insinuazione tardiva del fallimento.

Art. 31 - Rateizzazione

1. Per la riscossione di tributi, in regime di riscossione ordinaria, non è possibile concedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute in quanto applicabili gli strumenti del ravvedimento operoso.
2. Per la riscossione di tributi, in regime di riscossione non ordinaria, è possibile concedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute, nelle ipotesi di comprovato disagio economico del contribuente.
3. Il Responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale di norma al massimo di 12 rate mensili, tenuto conto dell'importo dovuto, predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme pattuite, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano unitamente agli interessi legali vigenti. In ogni caso l'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad € 250,00=.
4. Se l'importo oggetto della rateazione è superiore ad €. 5.000,00= l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fideiussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.
5. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai punti precedenti questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni.
6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario.
7. L'importo delle singole rate è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di euro più vicina.
8. Tale norma si applica a tutti i tributi comunali anche se non espressamente previsto nel regolamento del singolo tributo.



TITOLO III - Gestione delle Entrate extratributarie

Art. 32 - Il Responsabile dell'entrata extratributarie

1. Il Responsabile dell'entrata extratributarie è il Responsabile del Settore che accertata l'entrata extratributarie. Esso provvede a:
 - a. verificare la ragione del credito;
 - b. verificare la sussistenza di un idoneo titolo giuridico;
 - c. individuare il debitore;
 - d. quantificare la somma da incassare;
 - e. fissare la scadenza per l'incasso;
 - f. organizzare l'attività di controllo, di riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente dalle leggi e dai regolamenti;
 - g. trasmettere al Responsabile del Settore economico-finanziario l'idonea documentazione ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i modi e i tempi previsti nel Regolamento di contabilità dell'Ente.
2. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata extratributarie provvede altresì trasmettere la documentazione di cui al precedente comma, entro il medesimo termine, al Responsabile del Settore al quale, secondo il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.
3. Qualora la gestione dell'entrata extratributarie sia affidata a terzi, il Responsabile dell'entrata extratributarie vigila sull'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto della relativa convenzione di affidamento.

Art. 33 - Attività di accertamento delle entrate extratributarie

1. Ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., l'entrata extratributarie è accertata quando in base ad idonea documentazione che attesti la ragione del credito e l'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile:
 - a. individuare il debitore (persona fisica o giuridica);
 - b. determinare l'ammontare del credito;
 - c. fissare la scadenza;
 - d. indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato a seguito di riscossione oppure sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare, oppure con apposito atto del Responsabile competente.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono

a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 34 - Pagamenti di somme di natura extratributaria

1. Ogni somma spettante al Comune di natura extratributaria, se non diversamente disposto dal leggi o regolamenti, può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b. versamento nei conto correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate;
 - c. versamento nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
 - d. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti, RID, MAV, POS ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. d) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

Art. 35 - Omissione o ritardo dei pagamenti e sanzioni

1. La contestazione, riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme di natura extratributaria, è effettuata con atto scritto.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in via alternativa, tramite raccomandata A/R o mezzo equivalente.
3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
4. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
5. Salvo casi eccezionali debitamente autorizzati dal Responsabile del Settore competente, gli utenti/fruitori di servizi che non sono in regola con i pagamenti non potranno accedere ad alcun servizio e/o fruire di alcun utilizzo del patrimonio dell'ente fino alla regolarizzazione del pagamento delle rette/corrispettivi/fatture non pagate.

Art. 36 - Dilazioni di pagamento

1. Sono ammesse rateizzazioni in base all'art 32 del presente regolamento per quanto compatibile. In particolare, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti. Nella domanda dovranno essere evidenziate ed oggettivamente provate le particolari necessità di carattere socio-economico. L'agevolazione sarà applicata alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni anche di carattere tributario;
 - b. durata massima: ventiquattro mesi per annualità dovuta;



- c. decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - d. applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
2. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni di pagamento di singole rate od importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Art. 37 - Compensazione di entrate

1. Il contribuente o utente, nei termini di versamento di un'entrata, può detrarre dalla somma dovuta eventuali eccedenze di versamento della stessa entrata effettuato in periodi precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto di rimborso.
2. Il contribuente o utente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, deve presentare al comune o, al concessionario, per le entrate gestite da terzi, entro la scadenza del pagamento, apposita dichiarazione sottoscritta contenente almeno i seguenti elementi:
 - a. Generalità e codice fiscale;
 - b. Entrata oggetto di compensazione;
 - c. Soma dovuta al lordo della compensazione;
 - d. Riferimento di versamento della maggiore somma versata sulla quale è stata operata la compensazione;
3. Nel caso in cui le somme a credito sono maggiori delle somme dovute, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi della stessa entrata, senza ulteriori adempimenti.
4. È facoltà del contribuente o utente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non utilizzate in compensazione.

Art. 38 - Compensazione tra crediti e debiti

1. È ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
2. Il soggetto debitore di un'entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito.
3. L'ufficio competente, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro l'importo del credito.
4. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidalmente responsabile con il debitore.

Art. 39 - Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione delle entrate extratributarie, sia volontaria che coattiva, può avvenire:
 - a. attraverso il ruolo, secondo le procedure previste dal D.P.R. n. 602/1973, dal D.Lgs. n. 46/99 e dal D.Lgs. n. 112/99 e s.m.i.;
 - b. mediante ingiunzione fiscale, nelle forme stabilite dal R.D. n. 639/1910 e s.m.i..

Art. 40 - Procedura di riscossione

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione previsto per le entrate tributarie di cui al precedente art. 9. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza, sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art. 41 - Esonero dalle procedure

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di Euro 15,00= complessivi.
2. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.



TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 42 - Responsabile del Settore Economico-finanziario

1. Al Responsabile del Settore Economico-finanziario compete ogni attività di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei Responsabili tributari ed extratributari di cui al presente regolamento ed è titolare di potere sostitutivo in caso di assenza o di loro inerzia, con le modalità e nei termini previsti nel regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 43 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.